

Decreto Dirigenziale n. 136 del 17/06/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

D. LGS N. 152/06, ART. 269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA NEW SUINICOLA VALDIANO S.R.L. CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI SALA CONSILINA, VIA MATTEOTTI N. 266 ED IMPIANTO NEL COMUNE DI ATENA LUCANA, CONTRADA FERRARI.



IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che la Ditta NEW SUINICOLA VALDIANO S.R.L., con sede legale nel Comune di Sala Consilina, Via Matteotti n. 266 ed impianto ubicato nel Comune di Atena Lucana, Contrada Ferrari, Legale Rappresentante sig. Pessolano Vincenzo, nato a Battipaglia il 19.12.1983, ha presentato in data 22.02.2013 prot. 137464, istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art 269, comma 2, D.Lgs. 152/2006, per l'attività di macellazione suini, selezionamento e lavorazione carni suine;
- che in data 30.04.2013, si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/06, conclusasi con il rinvio ad altra seduta e la richiesta di documentazione integrativa;
- che in data 20.05.2013, prot. 355087, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa chiesta nella seduta del 19.11.2013, della Conferenza di Servizi;
- che in data 24.05.2013, si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, che esaminata la documentazione trasmessa dalla Ditta in data 20.05.2013, non ritenendola esaustiva, si è conclusa con il rinvio ad altra seduta e la richiesta di ulteriore documentazione;
- che in data 01.07.2013, prot. 470803, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa chiesta nella seduta del 24.05.2013, della Conferenza di Servizi;
- che in data 04.07.2013 si è tenuta la terza seduta della Conferenza di Servizi, che esaminata la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta in data 01.07.2013, ha espresso **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con le prescrizioni di seguito riportate:
 - Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
 - il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di
 messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero
 eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà
 presentare una richiesta alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno nella quale
 dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga
 ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la
 Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
 - dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
 - i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
 - stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno;
 - è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;
 - stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;

subordinando il rilascio del decreto autorizzativo alla presentazione da parte della Ditta della



dichiarazione di conformità urbanistica ed edilizia dell'impianto, resa dal Legale Rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. i.;

- che trasmessa unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:
- a) il ciclo produttivo;
- b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;
- c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Punti di emissione	Provenienza	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	Flusso di massa (Kg/h)
E1	Utilizzo caldaia produzione acqua calda	Polveri totali	0,98555	0,30000
		Ossido di Azoto (NO2)	45,2	0,02800
		Ossido di zolfo(SO2)	6,5	0,02800

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;
- che a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 04.07.2013, con nota del 08.07.2013, prot. 492607, nulla di ostativo è pervenuto dagli Enti assenti alla Conferenza;
- che in data 09.05.2014, prot. 319023, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa chiesta nella Conferenza di Servizi del 04.07.2013, necessaria al rilascio del presente provvedimento;
- che l'ARPAC con nota acquisita il 24.04.2014 prot. 288876, ha trasmesso l'attestazione del versamento, effettuato dalla Ditta NEW SUINICOLA VALDIANO S.R.L. a favore dell'ARPAC, per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n. 750/04 e n. 154/07;
- che è stata acquisita la documentazione di cui all'art. 89 del D.Lqs 159/2011;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98;
- la delibera di G.R. n°4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n° 3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n°286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n°750 del 22/05/2004;
- il D. Lgs. n°152 del 3/04/2006;
- la delibera di G.R. n°154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa competente

DECRETA

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **concedere** alla Ditta NEW SUINICOLA VALDIANO S.R.L. con sede legale nel Comune di Sala Consilina, Via Matteotti n. 266 ed impianto nel Comune di Atena Lucana, Contrada Ferrari, Legale Rappresentante sig. Pessolano Vincenzo, nato a Battipaglia il 19.12.1983, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/06, per l'attività di macellazione suini, selezionamento e lavorazione carni suine, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01;

- di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:
- 1) Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- 2) il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- 3) dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
- 4) i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- 5) di **stabilire** che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno;
- 6) che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
- 7) di **fare obbligo** alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;
- 8) di **stabilire** che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;
- di **fare obbligo** che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
- di **fare obbligo** che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
- di **stabilire** che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dalla normativa vigente;
- di **demandare**, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno;
- di **fare obbligo** alla Ditta NEW SUINICOLA VALDIANO S.R.L. di richiedere l'Autorizzazione Unica Ambientale agli Uffici competenti, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per eventuali modifiche sostanziali che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera, nonché per il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- -di dare atto che la presente autorizzazione non esonera la Ditta NEW SUINICOLA VALDIANO S.R.L. dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;
- di **specificare** espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;
- di **inviare** copia del presente decreto alla Ditta NEW SUINICOLA VALDIANO S.R.L., all' A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco del Comune di Atena Lucana;
- di **pubblicare** il presente atto sul BURC.

Dr. Antonello Barretta